

Ufficio programmazione,
organizzazione e attività strumentali
Processo Approvvigionamenti

Affidamento del servizio di lavanderia comprensivo di noleggio, lavaggio, sanificazione, stiratura e consegna della biancheria piana e del vestiario sanitario a ridotto impatto ambientale per i centri medico legali e il Centro diagnostico polispecialistico di Firenze per la durata di 24 mesi.

CIG: 9984620115

CUI: S01165400589202300157

CPV 98310000-9 NUTS ITI14

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Durata e valore del contratto

Art. 3 Sede territoriale di utilizzo delle prestazioni

Art. 4 Criterio di aggiudicazione

Art. 5 Requisiti degli operatori economici

Art. 6 Variazioni del volume del servizio, variazione numerica delle prestazioni e variazioni fino alla concorrenza del quinto

Art. 7 Oneri ed obblighi a carico dell'aggiudicatario

Art. 8 Subappalto

Art. 9 Clausola di revisione del prezzo

Art. 10 Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 11 Deposito cauzione definitiva e assicurazioni

Art. 12 Penali

Art. 13 Esecuzione in danno

Art. 14 Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Art. 15 Recesso

Art. 16 Divieto di cessione del contratto- Cessione del credito

Art. 17 Oneri fiscali, spese contrattuali

Art. 18 Foro competente

Art. 19 Clausola finale

Premessa

Il presente documento descrive le prescrizioni minime che la società affidataria dovrà rispettare nel corso dello svolgimento delle attività oggetto di affidamento. I servizi connessi al servizio di lavanolo e comunque resi a titolo accessorio si intendono prestati dalla società affidataria unitamente al servizio medesimo.

Art. 1.**Oggetto**

Il presente affidamento ha per oggetto il servizio di lavanolo nonché la prestazione di servizi connessi da destinarsi in favore delle strutture dell'Inail, come indicato di seguito:

- 1) la fornitura a noleggio di tutti i manufatti tessili costituiti dalla biancheria piana (asciugamani, federe e teli) comprese le scorte e le dotazioni iniziali di biancheria;
- 2) la fornitura a noleggio di tutti i manufatti tessili per il personale sanitario avente diritto costituiti da:
 - camici (manica lunga o corta);
 - divise da lavoro sanitarie: casacche (manica corta) e pantaloni.

L'affidamento del servizio prevede, inoltre, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- a) la sanificazione e lavaggio, la disinfezione, l'asciugatura, la stiratura e la piegatura della biancheria piana e del vestiario sanitario nonché la relativa movimentazione (consegna e ritiro dalle strutture utilizzatrici) con personale e mezzi della società affidataria;
- b) la costituzione delle dotazioni iniziali di biancheria piana e vestiario sanitario ed il mantenimento costante delle relative scorte presso le strutture sanitarie interessate in conformità a quanto indicato di volta in volta dall'Amministrazione;
- c) l'espletamento, con personale, attrezzature e mezzi propri, del servizio di ritiro dello sporco e consegna del pulito e il trasporto esterno, da e per lo stabilimento lavanderia;
- d) la messa a disposizione di sacchi per la raccolta della biancheria sporca, compresi sacchi per la raccolta di biancheria eventualmente infetta, nonché la fornitura di involucri robusti dotati di idoneo sistema di chiusura di colore diverso se trattasi di vestiario recante sostanze pericolose o a rischio di contaminazione da agenti infettanti;
- e) la messa a disposizione di attrezzature idonee per la raccolta dello sporco;
- f) il servizio di rammendo e di sostituzione degli articoli;

- g) la sostituzione e/o il reintegro di ogni manufatto tessile noleggiato che risulti deteriorato per l'uso e/o le modalità di lavaggio ovvero ritenuto non più utilizzabile per la perdita delle proprie caratteristiche in base a scelte discrezionali dell'Amministrazione;
- h) la trasmissione della bolla di consegna del materiale reso a seguito di trattamento, in duplice copia, dalla quale risulti il tipo ed il numero dei manufatti tessili consegnati suddiviso nelle varie tipologie;
- i) la fornitura di report aggiornati che garantiscano la tracciabilità e la movimentazione di tutti prodotti;
- j) l'esecuzione di ogni altra prestazione che, pur non espressamente indicata, risulti necessaria per garantire l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione.

L'esecuzione del presente affidamento è orientata all'attuazione di quanto previsto dalle specifiche tecniche e dalle clausole contrattuali contenute nei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria" di cui al decreto ministeriale Decreto Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 9 dicembre 2020 (G.U. n. 2 del 4 gennaio 2021) e dei "Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili" di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica del 7 febbraio 2023 (G.U. n. 70 del 23 marzo 2023) per quel che attiene ai manufatti tessili oggetto di noleggio.

Le imprese concorrenti hanno l'obbligo di presentare, a pena di esclusione, la documentazione attestante il rispetto dei criteri ambientali minimi di cui ai citati decreti ministeriali.

L'elenco dei manufatti tessili oggetto del servizio è meglio descritto nella "Dichiarazione di offerta economica" allegata agli atti di gara.

Il Capitolato Tecnico e il Patto di Integrità sono richiamati e disciplinano il contratto in quanto compatibili.

Art. 2

Durata e valore del contratto

Il servizio di lavanderia comprensivo di noleggio, lavaggio, sanificazione, stiratura e consegna della biancheria piana e del vestiario sanitario a ridotto impatto ambientale per i Centri medico legali e il Centro diagnostico polispecialistico di Firenze avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'importo complessivo massimo presunto per il periodo contrattuale ammonta a Euro 73.000,00 (settantremila/00) oltre IVA al 22%.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del d. lgs. n. 36/2023 il suindicato importo tiene conto del costo della manodopera e delle prestazioni che è stimato nel 9% circa del valore del servizio. I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

Nel prezzo del servizio oggetto di affidamento si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente contratto e dal Capitolato tecnico inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo e delle prestazioni accessorie.

Non sono rinvenibili rischi da interferenze di cui al d. lgs. n. 81/2008 nell'esecuzione del contratto e, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI.

Sono a totale carico dell'affidatario gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Art. 3

Luogo di esecuzione del servizio

Le strutture Inail dislocate sul territorio regionale della Toscana e presso le quali dovrà essere svolto il servizio sono le seguenti:

- Sovrintendenza sanitaria regionale - via Orti Oricellari n. 11, Firenze;
- Sede INAIL di Firenze - via delle Porte Nuove n. 61, Firenze;
- Sede INAIL di Arezzo - Piazza Guido Monaco n. 8, Arezzo;
- Sede INAIL di Empoli - via Amendola n. 12, Empoli (FI);
- Sede INAIL di Prato - via Giuseppe Valentini n. 10/12, Prato;
- Sede INAIL di Pistoia - Piazza Dante n. 24, Pistoia;
- Sede INAIL di Livorno - via Pieroni n. 11, Livorno;
- Sede INAIL di Pisa - via Giovanni Di Simone n. 2, Pisa;
- Sede INAIL di Piombino - viale A. Pertini n. 25, Piombino (LI);
- Sede INAIL di Pontedera - via Fleming n. 2/A, Pontedera (PI);
- Sede INAIL di Portoferraio - viale Elba n. 36, Portoferraio (LI);
- Sede INAIL di Lucca - viale Liporini n.1021, Lucca;
- Sede INAIL di Viareggio - via della Vetraia, Viareggio (LU);
- Sede INAIL di Carrara - via Don Minzoni n. 5, Carrara (MS);
- Sede INAIL di Grosseto - via Mameli n. 13, Grosseto;
- Sede INAIL di Siena - viale Federigo Tozzi n. 7, Siena.

Art. 4

Criterio di aggiudicazione

L'affidamento del servizio di lavanderia comprensivo di noleggio, lavaggio, sanificazione, stiratura e consegna della biancheria piana e del vestiario sanitario a ridotto impatto ambientale avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 36/2023, tramite l'utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del d. lgs. n. 36/2023.

I soggetti ammessi alla procedura negoziata saranno invitati a presentare l'offerta tramite Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

In relazione a quanto statuito dall'art. 58 del d. lgs. n. 36/2023 si precisa che il servizio oggetto dell'affidamento costituisce un unico lotto indivisibile.

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, l'Amministrazione procederà al sorteggio tra gli offerenti partecipanti alla selezione. Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di:

- a) non procedere all'aggiudicazione del servizio se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 108, comma 10, del d. lgs. n. 36/2023;
- b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente.

Art.5

Requisiti degli operatori economici

Ai fini della partecipazione alla procedura in questione è richiesta l'abilitazione, da parte degli operatori economici, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e, in particolare, l'iscrizione all'iniziativa "Beni", categoria "Tessuti, indumenti (DPI e no), equipaggiamenti ed attrezzature di sicurezza e di difesa" oppure oppure "Servizi", Categoria "Servizi di lavanderia" in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- a) requisiti di ordine generale:
 - non trovarsi nelle cause di esclusione dalle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici previste dall'art. 94 del d. lgs. n. 36/2023;
- b) requisiti di ordine speciale:
 - requisiti di idoneità professionale

- iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'esercizio delle attività oggetto del presente affidamento;
 - svolgimento di prestazioni analoghe a quelle oggetto della procedura di affidamento nel triennio precedente alla pubblicazione della gara per l'importo di almeno pari al valore stimato per l'affidamento (Euro 109.000,00 dichiarato ai fini IVA). Qualora l'impresa sia costituita da meno di un triennio, il requisito dovrà essere posseduto per gli anni di effettiva attività e occorre indicare la data di costituzione dell'operatore economico;
- requisiti di capacità economico- finanziaria:
- fatturato globale di almeno Euro 109.000,00 dichiarato ai fini IVA nel triennio precedente alla pubblicazione della procedura di evidenza pubblica. Qualora l'impresa sia costituita da meno di un triennio, il requisito dovrà essere posseduto per gli anni di effettiva attività e occorre indicare la data di costituzione dell'operatore economico.

I requisiti, dichiarati in fase di presentazione delle offerte e presentati secondo le modalità della piattaforma MePA, possono essere dimostrati come segue.

Per i requisiti relativi al possesso del fatturato complessivo e del fatturato specifico:

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato complessivo e del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione (tale dichiarazione può essere contenuta anche all'interno del DGUE);
- ovvero copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari richiesti nel presente contratto, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato complessivo e del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- ovvero, fatture quietanzate attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato complessivo e del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- ovvero produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati che attestino la prestazione a proprio favore di servizi -

con indicazione dei relativi importi e date - complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato complessivo e del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione.

L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione.

Si precisa che, ai fini di quanto sopra, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Si rappresenta sin d'ora che l'Amministrazione è obbligata ad effettuare appositi controlli a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle autodichiarazioni presentate. Se dai controlli effettuati dovesse emergere il difetto del possesso dei requisiti dichiarati e che avrebbe impedito a questa Amministrazione di sottoscrivere il contratto, si provvederà alla risoluzione del contratto. Si procederà, inoltre, all'incameramento della cauzione definitiva, o, in alternativa, all'applicazione di una penale non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. In ogni caso, la risoluzione del contratto di cui sopra e l'applicazione delle penali in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto non comporta acquiescenza alla segnalazione all'ANAC ai sensi dell'art. 96, comma 15, del d. lgs. n. 36/2023 e all'azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente.

Art. 6

Variazioni del volume del servizio, variazione numerica delle prestazioni e variazioni fino alla concorrenza del quinto

Per ciò che concerne la quantità dei manufatti tessili e le tipologie delle prestazioni oggetto dell'affidamento, avuto riguardo alla natura dinamica e peculiare del servizio di lavanolo e alla durata dell'affidamento, i dati di riferimento elaborati dall'Amministrazione in fase di gara per ogni struttura dell'Inail sono da intendersi in maniera presuntiva.

Relativamente ai servizi in oggetto, l'Amministrazione si riserva la facoltà, nel corso del rapporto contrattuale di estendere i servizi a favore delle strutture Inail ovvero di sospendere o ridurre i servizi previo avviso alla società affidataria almeno 15 (quindici) (sette) giorni prima dalla data di decorrenza della modifica.

Eventuali scostamenti dai dati che incidono nel volume del servizio potrebbero essere causati da fattori assolutamente imprevedibili e non valutabili nell'impostazione originaria degli atti di gara in quanto connessi al tasso di incidenza del numero degli assistiti, alla tipologia e alla frequenza delle prestazioni ambulatoriali e all'incidenza di nuove assunzioni o dimissioni del personale avente diritto alla divisa.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, per le suindicate motivazioni, l'Amministrazione potrà modificare la quantità dei manufatti tessili in argomento agli stessi prezzi unitari indicati nell'offerta, patti e condizioni del contratto senza diritto ad alcuna indennità da parte della società affidataria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di estendere, ridurre o modificare (per cambio taglia, riparazione ecc.) la dotazione dei manufatti tessili indicata in sede di avvio del servizio tramite richiesta scritta alla società affidataria.

Nel caso di richiesta di dotazione aggiuntiva o di richiesta di modifiche rispetto alla dotazione inizialmente prevista la società affidataria dovrà provvedere ad effettuare i rilievi di taglia entro 7 (sette) giorni a decorrere dal ricevimento della richiesta e a fornire i manufatti tessili entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Sarà cura della società affidataria procedere alla registrazione delle suddette variazioni nel report mensile di cui all'art. 10 del Capitolato tecnico in base alla data di consegna degli articoli.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 120 del d. lgs. n. 36/2023, può chiedere all'affidatario la variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni oggetto del servizio fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto integrativo, agli stessi prezzi unitari indicati nell'offerta, patti e condizioni del contratto senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Non sono considerate varianti le modifiche disposte dall'Amministrazione, ovvero proposte dall'affidatario ed approvate dall'Amministrazione, per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

Art. 7

Oneri ed obblighi a carico dell'aggiudicatario

La società affidataria è obbligata, durante l'esecuzione del servizio, ad osservare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni e delle prescrizioni sanitarie in vigore eventualmente emanate dal Ministero della Salute e a farle rispettare ai propri dipendenti in ottemperanza alle disposizioni del d. lgs. n. 81/2008.

La società affidataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Si richiama l'art. 11, comma 6, del d. lgs. n. 36/2023 nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Il personale della società affidataria deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro con cartellino di riconoscimento ed in modo decoroso ed igienico e, qualora il genere di prestazione lo richieda, deve indossare gli indumenti protettivi in conformità con quanto previsto dalle norme di igiene in materia di lavoro (guanti, calzari, ecc.).

Il personale dovrà:

- essere bene addestrato in relazione alle specifiche caratteristiche delle attività da svolgere e uniformarsi a tutte le norme inerenti alla sicurezza sul lavoro;
- svolgere il servizio negli orari stabiliti, senza alcuna variazione se non preventivamente concordata;
- eseguire le operazioni affidate in base alle metodologie e alle frequenze stabilite;
- essere in ogni caso presente nei luoghi di lavoro negli orari concordati.

Il personale impiegato dalla società affidataria dipenderà solo ed esclusivamente dalla stessa con esclusione di ogni potere direttivo, disciplinare o di controllo da parte dell'Amministrazione che potrà richiedere l'allontanamento delle unità di personale che non dovessero tenere un comportamento decoroso e/o non dovessero rispettare le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La società affidataria dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle unità di personale allontanate. In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La società affidataria ha l'obbligo di depositare, entro dieci giorni dall'inizio del servizio, la documentazione attestante le attrezzature impiegate, i macchinari e i materiali impiegati rispondenti alle normative vigenti.

Saranno a carico della società affidataria, inoltre, gli oneri e gli obblighi seguenti:

- la fornitura di campionature della biancheria piana e del vestiario sanitario qualora richiesti dall'Amministrazione prima dell'inizio del servizio;
- lo sgombero ed il trasporto degli imballi presso le discariche autorizzate;

- movimentazione dei manufatti tessili oggetto di consegna all'interno l'area attrezzata presso ciascuna sede Inail e delimitazione dell'area stessa secondo quanto verrà richiesto dall'Amministrazione in fase di esecuzione del contratto in modo da rendere sicuro il transito delle persone addette alla fruizione del servizio;
- la società affidataria dovrà provvedere, a proprie spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, al ricevimento nell'area attrezzata, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito dei manufatti tessili oggetto del servizio, situati nell'interno delle sedi Inail ovvero a piè d'opera, secondo le disposizioni dell'Amministrazione.

Eventuali danni ai manufatti tessili e/o ai lavori eseguiti da altre società ovvero per altre cause ascrivibili alla società affidataria per negligenza o imperizia dovranno essere refusi a carico esclusivo della stessa società.

La società affidataria è tenuta a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera, la società affidataria è tenuta a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto.

Fermo restando quanto disciplinato nel Capitolato tecnico e nella documentazione di gara, l'Amministrazione verifica il corretto e regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte della società affidataria attraverso il Responsabile Unico del Progetto che, allo scopo, potrà avvalersi di altri soggetti riservandosi anche, in qualsiasi momento, la più ampia facoltà di effettuare sopralluoghi o controlli, anche a sorpresa, nei luoghi di attivazione degli interventi, utili alla verifica della corretta e regolare esecuzione dei servizi, del rispetto degli obblighi contrattuali e degli adempimenti previsti dal Capitolato tecnico rispetto al personale, alle attività, della permanenza delle condizioni e dei requisiti organizzativi o per ogni altra esigenza di servizio, anche su segnalazione di terzi.

La società affidataria è tenuta a collaborare e a fornire tutta la documentazione richiesta e, eventualmente, a mettere a disposizione il personale necessario.

Qualora la società affidataria impedisca o ritardi, con azioni od omissioni, i controlli l'Amministrazione procederà, in base alla gravità, all'applicazione di penali o alla risoluzione del contratto.

Non sono ammesse interruzioni o sospensioni del servizio, pena la risoluzione del contratto. Qualora per cause di forza maggiore dovesse verificarsi detta circostanza, la

società affidataria, previo accordo con l'Amministrazione, dovrà sopperire a detta necessità a proprie spese proponendo soluzioni temporanee alternative che garantiscano il regolare espletamento del servizio, pena la risoluzione del contratto.

Art. 8

Subappalto

Il ricorso al subappalto è ammesso nei modi e termini previsti dall'art. 119 del d. lgs. n. 36/2023.

La società affidataria deve comunicare, prima dell'inizio della prestazione, tutti i subcontratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione del servizio indicando il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata ed eventuali modificazioni.

Il subappalto è ammesso purché, all'atto dell'offerta, la società affidataria abbia indicato le parti di servizio che intende subappaltare.

La società affidataria deve consegnare, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, il contratto di subappalto, trasmettendo, altresì, la dichiarazione resa dal subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del d. lgs. n. 36/2023. La società affidataria deve provvedere a sostituire i subappaltatori per i quali si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione.

In caso di inadempimento della società affidataria ovvero su richiesta del subappaltatore l'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

Art. 9

Clausola di revisione del prezzo

Per effetto dell'art. 60, comma 3, del d. lgs. n. 36/2023 si prevede che, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% dell'importo complessivo originario del contratto. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 10

Fatturazione e modalità di pagamento

La fatturazione del corrispettivo del contratto avverrà al termine delle attività relative, previa verifica da parte del Responsabile Unico del Progetto circa la corretta esecuzione delle prestazioni effettuate secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del Capitolato tecnico.

Il Responsabile Unico del Progetto, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, trasmetterà il documento recante il certificato di pagamento alla società affidataria la quale potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni richiamate nel documento medesimo.

Il pagamento del servizio avverrà con cadenza bimestrale e sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

La fatturazione dovrà essere emessa solo a seguito della certificazione che attesterà la regolare esecuzione della prestazione.

In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili all'Amministrazione la società affidataria avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.

Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà in base a quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Qualora, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del d. lgs. n. 231/2002, l'Amministrazione ricevesse la fattura in data anteriore a quella di emissione del suddetto certificato di pagamento, la liquidazione verrà effettuata entro trenta giorni dalla data della verifica di conformità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-*bis* del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, l'Amministrazione verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00), la sussistenza o meno in capo alla società affidataria di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, si procederà alla sospensione del pagamento.

Le fatture sono soggette al regime dello "split payment" ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190/2014 e a quanto disposto dal D.M. 55/2013 in materia di utilizzo della fatturazione elettronica.

Le fatture dovranno riportare il codice CIG del presente affidamento (CIG 9984620115) ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D. L. n. 66/2014.

Art. 11

Deposito cauzione definitiva e assicurazioni

La società affidataria, prima della sottoscrizione del contratto, è obbligata a costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023, sotto forma di cauzione o fideiussione. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. L'importo della cauzione è pari al 5 (cinque) per cento dell'importo contrattuale, fatte salve le eventuali riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del d. lgs. n. 36/2023 per le garanzie provvisorie. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la società affidataria. L'Amministrazione può chiedere il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte.

La società affidataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della stessa società affidataria, quanto dell'INAIL o di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto del presente affidamento, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. A tal fine, la società affidataria si obbliga a stipulare (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi eventuali rinnovi o proroghe) adeguate polizze assicurative con primari istituti assicurativi a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività, inclusi i danni da inquinamento, da trattamenti dei dati personali, ecc. e, in particolare:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT);

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT o RCO, non esonerano la società affidataria dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle coperture assicurative suddette o da quelle stipulate da eventuali subappaltatori.

La polizza non deve prevedere pattuizioni che, direttamente o indirettamente, si pongano in contrasto con quelle contenute nel Capitolato tecnico, che formano parte integrante dei documenti contrattuali.

In ogni caso la società affidataria, non appena a conoscenza di eventuali sinistri, è tenuta a segnalare all'Amministrazione eventuali danni a terzi.

Resta fermo il rispetto delle assicurazioni obbligatorie per legge di cui la società affidataria è responsabile anche per conto di eventuali subappaltatori. Qualora la società affidataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, da ritenersi condizione essenziale, il contratto è risolto di diritto e l'importo corrispondente è trattenuto dalla cauzione prestata, quale penale, fatto salvo l'obbligo del maggior danno subito.

Art. 12

Penali

Nel corso dell'esecuzione del servizio, in caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, l'Amministrazione, a seguito di controlli ovvero di segnalazioni scritte pervenute dai referenti INAIL che provvederanno a contestare il fatto alla società affidataria tramite il Responsabile Unico del Progetto, applicherà le penali di seguito elencate nei confronti della società affidataria.

Gli eventuali ritardi e gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali saranno contestati alla società affidataria da parte Responsabile Unico del Progetto per iscritto mediante PEC all'indirizzo indicato in fase di partecipazione alla gara.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo sono commisurate alla gravità ed entità della inadempienza contestata:

1. mancata rispondenza dei manufatti tessili alle specifiche tecniche dichiarate dalla società affidataria in sede di offerta ed a quanto previsto dal Capitolato: Euro 100,00 per ogni manufatto tessile difforme;
2. imperfette condizioni igieniche dei manufatti tessili consegnati comprovabili attraverso presenza di macchie, odori sgradevoli ecc.: Euro 500,00 per ogni contestazione;
3. imperfette condizioni degli articoli consegnati comprovabili attraverso presenza di plissettature, rammendi eccessivi, strappi, assenza bottoni, ecc.: Euro 50,00 per ogni manufatto tessile oggetto di contestazione;
4. mancato ritiro dei manufatti tessili sporchi: Euro 300,00 al giorno per ogni

- frequenza non rispettata per ogni struttura Inail;
5. mancata, incompleta o ritardata consegna dei manufatti tessili: Euro 500,00 al giorno per ogni struttura Inail;
 6. scorta inadeguata o disservizio nella gestione delle scorte dei manufatti tessili: Euro 500,00 per ogni contestazione;
 7. sostituzione dei prodotti detergenti e disinfettanti senza il consenso dell'Amministrazione: Euro 300,00 per ogni prodotto;
 8. inadeguata detersione/disinfezione delle attrezzature utilizzate per il trasporto dei manufatti tessili sporchi: Euro 300,00 al giorno;
 9. mancata reperibilità del Responsabile della società affidataria: Euro 100,00 per ogni contestazione;
 10. inadempimento relativo alle comunicazioni dovute in relazione al personale utilizzato per lo svolgimento del servizio: Euro 500,00 a persona;
 11. mancata esposizione del cartellino identificativo sulla divisa da parte degli operatori della società affidataria o in generale inosservanza/inadempienza relativa ai requisiti e doveri degli operatori: Euro 200,00 per ogni contestazione;
 12. ritardo nell'avvio di eventuali servizi complementari e/o aggiuntivi rispetto ai termini concordati: Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo;
 13. mancata, ridotta fornitura dei sacchi di raccolta biancheria: Euro 100 per ogni contestazione.

Per ogni altra ipotesi di inadempienza non espressamente previste dal presente articolo, l'Amministrazione si riserva di applicare una penale da un minimo di Euro 100,00 a un massimo di Euro 2.000,00 commisurata alla gravità ed entità della inadempienza contestata, fatte salve più gravi sanzioni previste da specifiche norme di legge.

Tutte le penali sopra indicate subiranno un incremento pari:

- al 30% per singolo evento reiterato 5 volte nell'arco di 6 mesi,
- al 50% per singolo evento reiterato fino a 10 volte nell'arco di 6 mesi,
- al 100% per singolo evento reiterato oltre 15 volte nell'arco di 6 mesi.

L'applicazione delle suindicate penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a cura del Responsabile Unico del Progetto.

Si specifica che l'Amministrazione, al verificarsi di un evento che comporti più inadempienze, potrà applicare tutte le penali previste.

In caso di arbitraria sospensione del servizio l'Amministrazione, oltre all'applicazione delle penali, provvederà a trattenere l'importo di Euro 500,00 e alla eventuale esecuzione in danno e fatta salva ogni altra ragione e azione. Nel caso in cui la

sospensione si protragga per oltre 3 (tre) giorni l'Amministrazione riterrà il contratto risolto di diritto senza altra comunicazione.

Ai fini dell'applicazione delle penali, l'Amministrazione contesterà alla società affidataria le eventuali inadempienze riscontrate; la società aggiudicataria, entro 7 (sette) giorni, potrà fornire le proprie controdeduzioni e l'eventuale documentazione a supporto. L'Amministrazione, ricevute le controdeduzioni, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti entro i successivi 7 (sette) giorni, redigendo apposito verbale in contraddittorio con la stessa affidataria.

Qualora le predette controdeduzioni non vengano comunicate all'Amministrazione nei termini prescritti ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute congrue, ad insindacabile giudizio della stessa Amministrazione si darà corso all'applicazione delle penali.

L'importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dalla società affidataria non ancora fatturati ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L'irrogazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso la società affidataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi del successivo art. 14.

Le penali sopra descritte sono cumulabili fra loro e saranno addebitate salvo il risarcimento dei danni ulteriori.

Restano ferme le cause di risoluzione di cui all'art. 122 del d. lgs. n. 36/2023.

Art. 13

Esecuzione in danno

Qualora la società affidataria ritardi nella esecuzione della prestazione, l'Amministrazione si riserva di affidare il servizio a terzi, in suo danno.

Alla società aggi sono addebitate anche le eventuali maggiori spese sostenute dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto.

Il recupero di tali somme avverrà tramite prelievo su eventuali crediti della società affidataria o sul deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni della stessa.

L'esecuzione in danno non esime la società affidataria dalle responsabilità civili e penali

in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che le hanno motivate.

Art. 14

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione potrà avvalersi del diritto di risoluzione ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. n. 36/2023.

In caso di inadempimento dell'aggiudicatario anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto e con le prescrizioni del Capitolato tecnico che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, di trattenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti della società affidataria per il risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso, si conviene che il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da inoltrare alla società affidataria a mezzo PEC, nei casi di inadempimento previsti dal codice civile, dal contratto e dal Capitolato tecnico.

Resta fermo il diritto di recesso dell'Amministrazione di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 in caso di attivazione successiva alla stipula del contratto di Convenzioni Consip i cui parametri siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.

La violazione degli obblighi di cui al Patto di Integrità costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 15

Recesso

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del d. lgs. n. 36/2023, dandone preventiva comunicazione alla società affidataria a mezzo PEC.

Alla data di efficacia del recesso la società aggiudicataria dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

L'aggiudicatario avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del citato art. 123, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Art. 16

Divieto di cessione del contratto – cessione del credito

Ai sensi dell'art. 119 del d. lgs. n. 36/2023 è fatto divieto assoluto di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, pena la nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte della società aggiudicataria, per la cessione del credito si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e dell'allegato II. 14 del d. lgs. n. 36/2023 che disciplina le condizioni per l'opponibilità della stazione appaltante.

Art. 17

Oneri fiscali, spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti alla presente procedura di evidenza pubblica - ivi comprese le spese di copia, stampa, bollo e quelle di registrazione in caso d'uso - dovute secondo le norme vigenti.

Art. 18

Foro competente

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto o del Capitolato tecnico sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Art. 19

Clausola finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

Il dott. Mario Papani interviene nel presente atto in qualità di Dirigente dell'Ufficio programmazione, organizzazione e attività strumentali nell'interesse dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale per la Toscana

Il Dirigente

.....

Il legale rappresentante della ditta

.....

Approvazione clausole vessatorie

La società aggiudicataria dichiara di conoscere ed approvare specificamente, a sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni: 1 (Oggetto); 2 (Durata e valore del contratto); 7 (Oneri e obblighi a carico dell'aggiudicatario); 12 (Penali); 14 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa); 15 (Recesso); 17 (Oneri fiscali, spese contrattuali); 18 (Foro competente).

Il legale rappresentante della ditta

.....